



SPOSTAMENTI (in Sicilia si applica l'Ordinanza Regionale n. 10 del 16/01/2021)

- **È VIETATO** allontanarsi dal Comune in cui ci si trova o accedere nel territorio di un altro Comune, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
- **È VIETATO** circolare, a piedi e/o con qualsiasi altro mezzo pubblico e/o privato, all'interno del territorio comunale in cui ci si trova, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.
- **SONO VIETATI** gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
- **VISITE A PARENTI E AMICI:** rispetto al resto d'Italia, in Sicilia **NON È CONSENTITO** spostarsi, una volta al giorno, verso un'altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le ore 05:00 e le ore 22:00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione, essendo consentita, esclusivamente, la mobilità per le ragioni sopra esposte.



BAR E RISTORANTI

- **SONO SOSPESE** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
- Fino alle ore 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con **DIVIETO** di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale.
- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici **ATECO 56.3** (bar e altri esercizi simili senza cucina) e **ATECO 47.25** (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto è consentito esclusivamente **fino alle ore 18:00**.
- **È OBBLIGATORIO** comunicare all'ASP di competenza il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno del locale ed esporre un cartello che indichi tale numero.
- **È VIETATO** sostare all'interno dei locali più del tempo necessario per l'acquisto dei beni e prodotti.



ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E MERCATI


- **SONO SOSPESE** le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità elencate nell'allegato 23 al D.P.C.M. 14 gennaio 2021.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, secondo gli ordinari orari di lavoro.
- **SONO SOSPESE** le attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 24 al D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (lavanderie, pompe funebri e attività connesse, saloni di barbiere e parrucchiere).
- **CHIUSI** i centri estetici.
- **È OBBLIGATORIO** comunicare all'ASP di competenza il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno del locale ed esporre un cartello che indichi tale numero.
- **È VIETATO** sostare all'interno dei locali più del tempo necessario per l'acquisto dei beni e prodotti.

Comune di Campobello di Mazara



SCUOLA

- Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media.
- **RESTA SOSPESA** la frequenza delle attività formative e curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.





ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

- **SONO SOSPESE** tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP.
- **SONO SOSPESE** le attività nei centri sportivi: palestre, piscine, centri benessere, centri termali e simili.
- Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.



ATTIVITÀ LUDICHE

- **SONO SOSPESE** le attività dei parchi tematici e di divertimento.
- Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica.
- **SONO SOSPESE** le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- **SONO SOSPESI** gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all'aperto.
- **RESTANO SOSPESE** le attività di sale da ballo, discoteche e locali simili, all'aperto o al chiuso.
- **SONO VIETATE** le feste, sia in luoghi chiusi che in luoghi aperti, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
- **SONO VIETATE** le sagre, le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.



© Can Stock Photo - csp3523186





LUOGHI DI CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE

- L'accesso ai **luoghi di culto** è consentito adottando misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, in maniera tale da garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.
- Per **luoghi di culto** si intendono quei luoghi che, avendo ricevuto la consacrazione o la benedizione liturgica, sono destinati esclusivamente al culto divino (**chiesa, cappella, altare**), oppure alla sepoltura dei fedeli (**cimitero, tomba**); in senso più ampio, luoghi di culto o sacri, gli spazi, anche aperti e naturali, a cui l'uomo, o la tradizione, abbia conferito carattere di sacralità, delimitandoli dallo spazio circostante e sottraendoli all'uso profano (cit. *vocabolario on line Treccani*).
- Le **funzioni religiose** con la partecipazione di persone devono svolgersi nel rispetto dei vigenti protocolli, allegati al D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (allegati da 1 a 7).

